



Via Gregorio Allegri, 14  
00198 Roma  
Telefono 06-84911  
Fax 06-8553237

## COMUNICATO STAMPA

Roma, 15 ottobre 2009

Il Procuratore Federale ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. e art. 10, comma 6, del C.G.S., in relazione agli artt. 39, 40, 40 bis e 91, comma 1, delle N.O.I.F.

- sig. **PROSPERO Francesco**, nella sua qualità, all'epoca dei fatti, di responsabile del settore giovanile della Società A.C. Siena S.p.A.;
- A) per aver effettuato, ovvero comunque consentito, la convocazione per la squadra "Primavera" della società AC Siena, in un incontro ufficiale con l'U.S. Poggibonsi, di giovani calciatori extracomunitari, anche under 16, non tesserati per la propria società e quindi non aventi titolo a partecipare all'incontro
- B) per non aver adempiuto agli obblighi di pre-ventiva informativa alla FIGC ed agli obblighi derivanti dalla normativa statale e richiamati dalle norme federali per un eventuale periodo di prova a cui sarebbero stati sottoposti i calciatori extracomunitari non tesserati;
- C) per avere, quale responsabile del Settore Giovanile della soc. AC Siena consentito l'ospitalità presso le strutture logistiche della propria Società di giovani calciatori extracomunitari, anche minori di anni 16 e non tesserati per la Società, in violazione delle regole federali in materia di tutela di minorenni ed extracomunitari o comunque per aver omesso ogni cautela, controllo e vigilanza circa la effettiva sistemazione logistica di tali giovani atleti;

della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS e art. 10, comma 6, del CGS, in relazione agli artt. 39 e 40 delle N.O.I.F.

- sig. **BARONI Marco**, nella sua qualità di allenatore della squadra "Primavera" della Società A.C. Siena S.p.A.

per aver utilizzato in un incontro ufficiale della squadra Primavera dell'AC Siena giovani calciatori extracomunitari anche under 16 non tesserati per la propria società e quindi non aventi titolo a partecipare all'incontro

della violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 6 del CGS,

- sig. **A.S.J.** nella sua qualità, all'epoca dei fatti, di calciatore della squadra "Primavera" della Società A.C. Siena S.p.A.;
- sig. **RE Federico** nella sua qualità, all'epoca dei fatti, di calciatore della squadra "Primave-ra" della Società A.C. Siena S.p.A. ed attualmente in prestito alla Società A.C. Sangiovese 1927;

in quanto partecipavano ad un incontro ufficiale con la squadra "Primavera" della Società A.C. Siena, pur non essendo tesserati per la Società, ma solo occasionalmente ospitati in violazione delle regole federali in materia

della violazione dell'art. 4, comma 2, del C.G.S.

- Società **A.C. Siena S.p.A.**

per responsabilità oggettiva derivante dal comportamento dei propri Dirigenti e tesserati